

**IL CONTROLLO ELETTRONICO
E SATELLITARE IN EUROPA.
POSSIBILI APPLICAZIONI PER LO SVILUPPO
DELL'ESECUZIONE PENALE ESTERNA IN ITALIA***

EUSTACHIO VINCENZO PETRALLA - MICHELE CIARPI*****

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Definizione di controllo elettronico. – 3. La situazione europea in merito all'avvio, gestione, numero di dispositivi installati e costi della sorveglianza elettronica. – 4. Lo studio sull'efficacia e la sperimentazione del controllo elettronico in Europa. - 4.1. *La sperimentazione del controllo elettronico nel Regno Unito.* – 5. Il controllo elettronico in Italia. – 6. Spunti per la sperimentazione del controllo elettronico nella detenzione domiciliare in Italia. – 7. Conclusioni. – Bibliografia.

Al fine di affrontare in modo sempre più efficace e risolutivo il grave problema del sovraffollamento carcerario, aggravatosi soprattutto in coincidenza con l'improvvisa accelerazione del processo di globalizzazione e del radicamento della crisi economica e sociale, ad iniziare dagli anni '90, molti Paesi europei hanno avviato una seria e profonda riforma dei propri sistemi nazionali di probation. A tal fine sono state introdotte nuove misure e sanzioni di comunità, rivolte anche a soggetti con un livello di rischio medio-alto e, per tale ragione, caratterizzate da forme di vigilanza stringenti, quali il controllo elettronico e satellitare.

* L'articolo è il frutto di un lavoro comune dei due autori; in particolare i paragrafi 3 e 4 sono a cura di Michele Ciarpi, i paragrafi 5, 6, e 7 a cura di Eustachio Vincenzo Petralla.

** Dirigente penitenziario di esecuzione penale esterna – Criminologo clinico – Direttore dell'Ufficio di esecuzione penale esterna presso il Provveditorato di Puglia – Consulente del Capo del Dipartimento per il riordino dell'Esecuzione penale esterna – Docente Master in Psicologia Giuridica, Università di Bari.

*** Assistente sociale presso la Direzione Generale dell'Esecuzione Penale Esterna – Dottore di ricerca – Docente Corso di laurea in Servizio Sociale e Sociologia, Università Roma Tre – Docente Master in Criminologia Sociale, Università degli Studi di Pisa.

Anche in Italia, da alcuni anni, è previsto l'impiego del cosiddetto "braccialetto elettronico" nella vigilanza dei soggetti sottoposti alla custodia cautelare e alla misura alternativa della detenzione domiciliare, sebbene in modo del tutto anomalo rispetto agli altri Paesi europei ed occidentali, ovvero al di fuori degli Uffici di probation e delle strutture dell'Amministrazione penitenziaria.

Il presente articolo vuole avviare una riflessione sul tema, a partire dalle esperienze condotte nei principali Paesi europei e dalle Raccomandazioni del Consiglio d'Europa in materia di probation e di controllo elettronico.

Vuole, inoltre, rappresentare uno spinta per lo sviluppo dell'esecuzione penale esterna, anche attraverso l'avvio presso gli U.E.P.E. della sperimentazione del controllo elettronico nella presa in carico dei soggetti sottoposti alla detenzione domiciliare.

Infine propone all'attenzione di coloro che operano nel settore penitenziario e degli stakeholders che concorrono all'assunzione delle decisioni, l'importanza di ricondurre il processo di esecuzione della pena non detentiva nella gestione completa dell'Amministrazione penitenziaria.

1. Introduzione.

Negli ultimi 15-20 anni, molti Paesi e tra questi anche l'Italia, hanno dovuto confrontarsi in particolare con l'aggravarsi della crisi e della disgregazione economica, sociale e delle famiglie e di particolari forme di disagio ed emarginazione sociale.

Tale mutamento, che investe le società contemporanee, secondo le tesi di diversi autori descrive gli effetti dell'interdipendenza globale e del consumismo sulla vita e i sistemi sociali.

Giddens, a tale proposito parla di tarda modernità o seconda modernità definendo le caratteristiche della società attuale come un'accentuazione, e talvolta un aggravamento, dei tratti critici del primo periodo della modernità.

Bauman pone l'accento sulle peculiarità tipiche di quella che definisce società post-moderna e "liquida", priva cioè di riferimenti stabili e in perenne divenire, mentre Beck introduce la definizione di società del rischio, tipica di una seconda fase della modernità detta riflessiva, in cui tra le persone si diffonde un forte e diffuso sentimento di minaccia e insicurezza, in gran parte prodotto dalla difficoltà di riconoscersi nell'Altro.

Tuttavia il denominatore comune delle diverse tesi sembra essere la sottolineatura di un elemento peculiare: la condizione di

persistente instabilità ed incertezza rispetto ai percorsi di vita, che genera nel singolo un profondo senso di ansietà e smarrimento, poiché chiamato ad affrontare, spesso da solo, problemi complessi le cui radici affondano in cause sociali anche di natura strutturale; questo fenomeno determina un senso di impotenza ed inquietudine che diviene tanto più forte e pervasivo quanto più le istituzioni si mostrano incapaci di rispondere prontamente ed adeguatamente alle paure ed al disorientamento che si diffondono in larga parte della società¹.

Come è stato ampiamente dimostrato da innumerevoli studi sociologici², al crescere del senso di paura e della domanda di sicurezza da parte dei cittadini, corrisponde in misura proporzionale la tendenza dei governi ad offrire risposte attraverso politiche penali ad impronta securitaria sempre più stringenti; tali politiche hanno concorso, specie nell'ultimo ventennio, all'insorgenza in gran parte dei Paesi europei ed occidentali del grave problema del sovraffollamento carcerario.

L'impatto dell'adozione generalizzata di tale orientamento nell'esecuzione penale in Europa ha, tuttavia, provocato effetti particolarmente significativi soprattutto in Inghilterra e Galles, dove negli ultimi quindici anni si è assistito ad un rilevante e consistente incremento del numero dei detenuti negli istituti penitenziari³.

All'interno del quadro delineato, peraltro anche condizionato da una pesante crisi economica che morde ancora le radici profonde delle società, incide fortemente sulla qualità della vita e sulla tenuta dei legami di solidarietà e spinge a ridefinire il ruolo e le priorità dell'intervento pubblico nell'economia e nella società, molti Paesi hanno gradualmente modificato le politiche penali, affrontando la necessità di ridurre il sovraffollamento carcerario attraverso la predisposizione di azioni di sistema che comprendevano anche una riforma profonda dei sistemi nazionali di *probation*.

In particolare è stata riformulata la *mission* degli Uffici di *probation*, collocando al centro della loro azione una strategia finalizzata a trasformare l'attività di riabilitazione ed accrescere l'impe-

¹ LYON D., *Globalising surveillance: comparative and sociological perspectives*, International Sociology, 2004.

² Si sono espressi in tale senso noti autori tra i quali si ricorda SAVELSBERG (1994), BOTTOMS (1995), GARLAND (1996), TYLER e BOECKMANN (1997), TONRY (1999, 2001), CAPLOW e SIMON (1999) e MAVER (2001).

³ CIARPI M., *La globalizzazione e l'esecuzione penale. Confronto tra la situazione in Inghilterra, Galles e Italia*, in *Rassegna di Servizio Sociale*, n. 4, Roma, 2007.

gno per ridurre il tasso di recidiva dei trasgressori delle norme penali⁴.

In tale quadro, dapprima negli Stati Uniti⁵ e, a partire dagli anni '90, in Europa, un ruolo crescente è stato attribuito all'impiego nell'ambito dell'attività dei servizi di *probation* del controllo elettronico e satellitare⁶, soprattutto al fine di favorire l'incremento del numero di soggetti ammessi a beneficiare di misure e sanzioni di comunità⁷.

Prima di procedere nell'analisi delle esperienze più significative, è utile qui ricordare che già nel 1992, negli Stati Uniti il controllo elettronico veniva impiegato in ben 50 Stati su circa 7.000 autori di reato⁸ e 15.000 progetti riguardanti questa particolare forma di vigilanza erano distribuiti su tutto il territorio nazionale⁹.

Il ricorso al controllo elettronico nel Regno Unito ha però conosciuto il massimo incremento ad iniziare dal 1999, con la sua applicazione nella vigilanza dei soggetti in detenzione domiciliare (*Home Detention Curfew*).

Tale provvedimento, in particolare, prevedeva la liberazione anticipata del condannato (ultimi due mesi) sottoposto ad una

⁴ *Transforming Rehabilitation - A revolution in the way we manage offenders*, Relazione del Cancelliere e Segretario di Stato per la Giustizia al Parlamento - UK - Gennaio 2013.

⁵ Il primo monitoraggio elettronico infatti avvenne proprio negli Stati Uniti nel 1983.

⁶ Mayer M., HAVERKAMP R., LÉVY R., *Will electronic monitoring have a future in Europe?*, Edition Juscrime, 2003.

⁷ Considerate le notevoli differenze esistenti tra il diritto penale degli Stati membri dell'Unione Europea, in particolare per ciò che concerne la classificazione delle pene in principali, complementari e accessorie, non è sorprendente constatare che l'espressione "sanzione di comunità" o alternativa non sia interpretata nello stesso modo. Al fine di semplificare, si può certamente fare riferimento all'espressione *community sanctions* (sanzioni e misure applicate all'interno della comunità) per la quale la raccomandazione n° R (92) 16 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, relativa alle norme europee sulle sanzioni e le misure applicate nella comunità, fornisce la seguente definizione: *sanzioni e misure che mantengono il condannato nella comunità ed implicano una certa restrizione della sua libertà attraverso l'imposizione di condizioni e/o obblighi e che sono eseguite dagli organi previsti dalle norme in vigore. Tale nozione designa le sanzioni decise da un tribunale o da un giudice e le misure adottate prima della decisione che impone la sanzione o al posto di tale decisione, nonché quelle consistenti in una modalità di esecuzione di una pena detentiva al di fuori di uno stabilimento penitenziario.*

⁸ RENZEMA M., *Home confinement programs: Development, implementation and impact*. En James M. Byrne, Joan Petersilia & Arthur J. Lurigio (Eds.), *Smart sentencing: The emergence of intermediate sanctions*, Londres: Sage, 1992.

⁹ HAVERKAMP R., MAYER M. and LÉVY R., *Electronic monitoring in Europe*, European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice, 2004.

pena compresa tra un minimo di tre mesi ed un massimo di 4 anni, a condizione di accettare di permanere nel proprio domicilio e di essere sottoposto a controllo elettronico.

La durata del controllo elettronico era compresa tra un minimo di 14 giorni ed un massimo di 90.

La violazione delle condizioni poste alla base della concessione di questa particolare tipologia di detenzione domiciliare, oppure la commissione di nuovi reati, comportava il ritorno del soggetto in carcere.

La detenzione domiciliare abbinata al controllo elettronico prevedeva, inoltre, un'approfondita valutazione sul livello di rischio del reo, che coinvolgeva il personale del carcere, del servizio di *probation* e delle forze di polizia locale.

Nel 2003 tale forma di detenzione domiciliare venne estesa ai minorenni sottoposti a provvedimenti restrittivi della libertà disposti dall'autorità giudiziaria¹⁰.

Tra il 1999 e il 2006, nel Regno Unito, in analogia a quanto avvenuto in USA, ben 137.000 persone sono state ammesse alla detenzione domiciliare abbinata al controllo elettronico, con un costo complessivo di circa 342 milioni di *pounds*¹¹.

I soggetti sottoposti al controllo elettronico nel Regno Unito, in particolare sono passati da 9.000 nel 2000 a ben 53.000 nel 2005.

Una delle principali ragioni di tale importante incremento, superiore a quanto avvenuto in molti altri Paesi, non solo europei, è da ricercare sicuramente nel minore costo del controllo elettronico rispetto alla detenzione in carcere.

Nel primo caso, infatti, il costo di 90 giorni di controllo elettronico era pari a 1.400 sterline, di molto inferiore a quello relativo ad una pari durata della detenzione in carcere, corrispondente a ben 6.500 sterline¹².

Infatti, come è stato evidenziato dapprima dagli studi condotti da Garland nel 2002 e Paterson nel 2007, successivamente da molti altri autori, i principali vantaggi conseguenti all'impiego del controllo elettronico sono i seguenti:

- ridurre la popolazione carceraria;
- salvaguardare e promuovere l'umanizzazione della pena;
- contenere la spesa necessaria al finanziamento del sistema penitenziario.

¹⁰ JOYCE P., WAIN N., *A dictionary of criminal justice*, Routledge, 2010.

¹¹ SHAPPS G., *The Tagging Game*. [On Line] <http://www.shapps.com/reports/the-tagging-game.Pdf>, 2007.

¹² Relazione del *National Audit Office*, anno 2006.

2. Definizione di controllo elettronico.

Come è noto, tale tecnologia consiste in un sistema finalizzato a monitorare gli spostamenti dei soggetti ammessi a misure o sanzioni di comunità che presentano un livello di rischio di recidiva medio o elevato, altrimenti destinati a restare in carcere; la sottoposizione a controllo elettronico consente la permanenza sorvegliata per parte della giornata presso il proprio domicilio del reo, permettendogli di fruire più efficacemente dei programmi di trattamento e/o terapeutici che richiedano l'intervento dei servizi specialistici presenti nel territorio, favorendone il reinserimento sociale e riducendo l'effetto stigmatizzante della pena.

Con il termine controllo elettronico, generalmente ci si riferisce a differenti tecnologie, più o meno recenti, impiegate per la vigilanza a distanza di condannati o imputati.

I dispositivi per il monitoraggio elettronico¹³ sono costituiti da braccialetti allacciati alla caviglia o al polso del reo e da una Unità Locale di Sorveglianza, installata nell'abitazione di quest'ultimo, che riceve i segnali inviati dal braccialetto e segnala all'agenzia pubblica o privata incaricata della gestione dello strumento se il soggetto si sposta al di fuori del perimetro prestabilito o danneggia il dispositivo.

L'operatore della centrale di controllo può mettersi in contatto telefonico con il soggetto e, in caso di allontanamento o manomissione, informare l'agenzia competente ad effettuare gli interventi necessari.

Ad oggi, quando si parla di controllo elettronico o satellitare, ci si riferisce a dispositivi che utilizzano diverse tecnologie, in particolare:

- sistemi a radio frequenza (E.M.);
- dispositivi di localizzazione satellitare (GPS);
- riconoscimento vocale;
- microchip sottocutaneo.

I prototipi più recenti ed innovativi di controllo elettronico sono in grado di effettuare il riconoscimento vocale e di avvalersi

¹³ Il prototipo di dispositivo per il monitoraggio elettronico è stato sviluppato a metà degli anni Sessanta dallo psicologo Dr. Robert Schwitzgebel. Il dispositivo era costituito da una batteria e da un trasmettitore in grado di emettere un segnale ad un ricevitore all'interno di una distanza determinata. Da quel primo prototipo molti passi avanti sono stati fatti per migliorare l'aspetto della strumentazione grazie anche ai numerosi progressi della tecnologia e della ricerca scientifica.

di sistemi satellitari¹⁴; tali sistemi, consentendo di monitorare in tempo reale i movimenti e la posizione del soggetto e segnalare qualsiasi spostamento non autorizzato, sono suscettibili di impiego "dinamico", per controllare sia che il soggetto segua il percorso programmato, sia che non si avvicini a determinate aree.

Importanti aziende private continuano ad offrire sempre più sofisticati dispositivi per il controllo elettronico e satellitare che i vari Paesi devono tenere in considerazione, pur valutandone con attenzione costi, punti di forza e criticità.

Si ricordi, a tale proposito, l'avvio da alcuni anni della sperimentazione negli Stati Uniti del *microchip* sottocutaneo che, nonostante le notevoli aspettative, non sembra avere evidenziato significativi vantaggi rispetto ai modelli più tradizionali.

In questo caso, però, sono certamente maggiori le implicazioni etiche derivanti dall'impiego di una tecnologia indubbiamente invasiva dell'integrità fisica e della *privacy* del condannato¹⁵.

3. La situazione europea: avvio, gestione, numero di dispositivi installati e costi della sorveglianza elettronica.

Per quanto riguarda le agenzie incaricate della gestione dei dispositivi per il controllo elettronico, i modelli operativi sono notevolmente diversificati tra i diversi Paesi che ne prevedono l'uso.

Vi sono esperienze di diretta gestione da parte degli istituti penitenziari, come in Francia e Catalogna, o di un'autorità statale direttamente legata all'Amministrazione penitenziaria nella Federazione russa, o infine realtà in cui è investita un'autorità pubblica diversa dalle articolazioni penitenziarie del Ministero della Giustizia, come l'Italia.

Tuttavia, pur in presenza della situazione diversificata descritta, nei confronti delle persone in esecuzione di pena prevale in modo evidente il sistema di gestione del controllo elettronico da parte delle agenzie di *probation*, alle quali è affidato il governo del sistema in Belgio, Danimarca, Paesi Bassi, Svizzera, Svezia, Turchia, Regno Unito, Portogallo, Austria, Germania (Baden-Wuttemberg).

Anche in quest'ultimo caso le modalità si differenziano secondo forme di gestione del servizio diretta, mista pubblico/privato oppure esclusivamente privata.

¹⁴ BLACK, MATT AND RUSSELL G. SMITH, *Electronic Monitoring in the Criminal Justice System in Australian Institute of Criminology, Trends and Issues*, 2003.

¹⁵ HAVERKAMP R., MAYER M., LÉVY R., *Electronic Monitoring in Europe*, J. Crime Crim. L & Crim. Just. 36, 2004.

Ad esempio, in alcuni Paesi europei, come nel caso della Francia e del Belgio, il controllo elettronico viene considerato una modalità di esecuzione della pena detentiva; pertanto i soggetti sottoposti a tale forma di controllo vengono conteggiati tra i detenuti ristretti in carcere.

In Austria, Germania (Baden-Württemberg) e nei Paesi Bassi la gestione è assegnata all'agenzia di *probation* che, tuttavia, è un'organizzazione privatizzata, legata ad un accordo di gestione sottoscritto con il Ministero della Giustizia.

Una gestione integrata tra agenzie private, di *probation* e servizi sociali territoriali si ritrova in Portogallo, Olanda e Svizzera.

L'agenzia privata generalmente fornisce ed installa sul reo il dispositivo per il monitoraggio elettronico, mentre il servizio di *probation* formula ed assicura lo svolgimento del programma di trattamento che, naturalmente, tiene conto dell'impiego di questa particolare forma di controllo.

Caratteristiche specifiche ha il servizio in Olanda, dove gli assistenti sociali del servizio di *probation* svolgono le azioni di sostegno e controllo del reo, mentre un'agenzia mista pubblico/ privato gestisce i dispositivi e l'impianto tecnologico impiegato per il controllo elettronico.

Anche in Svezia il servizio di *probation* ha la responsabilità della presa in carico del reo sottoposto ad una misura o sanzione di comunità abbinata al controllo elettronico.

In Inghilterra e Galles, ormai da tempo, il servizio è prestato da una compagnia privata¹⁶.

Infine abbiamo il modello impiegato in Catalogna, dove la responsabilità della gestione del controllo elettronico è attribuita al personale di custodia in servizio presso i penitenziari.

Caso a sé, nel panorama offerto dai Paesi europei sui quali si è soffermata l'attenzione, è costituito dall'Italia, unica nazione dove la competenza a gestire il sistema e le informazioni fornite dalla sorveglianza elettronica applicata a soggetti in esecuzione di pena è assegnata al Ministero dell'Interno e non al Ministero della Giustizia, attraverso le articolazioni territoriali dell'Amministrazione penitenziaria, così come avviene nel resto d'Europa.

Anche con riferimento ai costi di gestione si osservano situazioni diversificate, con alcuni Paesi nei quali il costo di gestione del controllo elettronico è sopportato interamente dallo Stato ed altri nei quali è prevista una compartecipazione del condannato o dell'imputato.

¹⁶ NELLIS M., *Electronic Monitoring, Satellite Tracking, and the New Punitiveness in England and Wales* (From New Punitiveness: Trends, Theories, Perspectives, P 167-185, 2005, John Pratt, David Brown, et al., eds. — See NCJ-210217), Willan Publishing, 2005.

Ad esempio in Svezia il soggetto sottoposto al controllo elettronico è tenuto a versare del denaro in un apposito fondo statale destinato a finanziare prestazioni di tipo assistenziale a favore delle vittime del delitto; tale iniziativa sembra avere migliorato significativamente la considerazione dell'opinione pubblica nei confronti del controllo elettronico e, più in generale, delle misure e sanzioni di comunità.

In questi casi, tuttavia, un'attenta valutazione della situazione economica del condannato o dell'imputato, appare di fondamentale importanza al fine di rispettare il principio della parità di trattamento, evitando l'esclusione dalla fruizione di tale possibilità per difficoltà economiche del soggetto.

Per un quadro riassuntivo della situazione europea in merito all'avvio, gestione, numero di dispositivi installati e costi della sorveglianza elettronica, si rinvia alle tabelle che seguono.

TABELLA N. 1 – Il Controllo elettronico in Europa.

Fonte: *Confederation European for Probation - 8th European Electronic Monitoring Conference*

Paese Europeo	Anno di adozione progr.	Tipologia di programma		Fornitura attrezzatura	Installazione attrezzatura	Attività di monitoraggio elettronico	Decisione revoca monitoraggio	Età minima
		Nazionale	Regionale					
Austria	2005		X	Compagnia privata	Settore pubblico - Carcere	Settore pubblico - Carcere	Settore pubblico - Carcere	
Belgio	1998	X		Compagnia privata	Settore pubblico - Probation	Settore pubblico - Probation	Settore pubblico - Probation	
Danimarca	2005	X		Compagnia privata	Settore pubblico - Probation	Amm.ne penitenziaria- Probation	Amm.ne penitenziaria- Probation	
Inghilterra e Galles	1989	X		Compagnia privata	Compagnia privata	Compagnia privata	Polizia; Tribunale Carcere	10-17 anni. Richiesto consenso
Finlandia				Compagnia privata	Agenzia Probation	Agenzia Probation	Probation	15 anni
Francia	2000	X		Compagnia privata	Settore pubblico - Carcere	Settore pubblico - Carcere	Tribunale	13 anni
Germania (Baden Wuttenb.)				Compagnia privata	Settore pubblico - carcere	Settore pubblico - Probation	Settore pubblico Carcere	Solo adulti con consenso
Spagna (Madrid)	2000		X	Compagnia privata	Settore pubblico	Settore pubblico	Settore pubblico	
Paesi Bassi	1995	X		Compagnia privata	Compagnia privata di Probation	Compagnia privata di Probation		
Norvegia	2008	X		Compagnia privata	Settore pubblico	Settore pubblico	Amm.ne penitenziaria	15 anni. Con consenso
Portogallo	2002	X		Compagnia privata	Settore pubblico - Probation	Settore pubblico - Probation	Tribunale	Solo adulti. No consenso
Scozia	1998	X		Compagnia privata	Compagnia privata	Compagnia privata	Tribunale Carcere	16 anni. Con onsenso, tranne Parole
Spagna (Catalogna)	2000		X	Compagnia privata	Settore pubblico	Settore pubblico	Tribunale	
Svezia	1994	X		Settore pubblico	Settore pubblico - Probation	Settore pubblico - Probation	Tribunale	Solo adulti. È richiesto consenso
Berna (CH)	1999		X	Compagnia privata	Compagnia privata	Carcere	Carcere	
Basilea (CH)	1999		X	Compagnia privata	Settore pubblico - Probation	Settore pubblico	Settore pubblico	18 anni. È richiesto consenso
Vaud (CH)	1995		X	Compagnia privata	Settore pubblico	Compagnia privata	Settore pubblico	36 - 50 anni. È richiesto consenso

TABELLA N. 2 – Numero di dispositivi
di controllo elettronico applicati giornalmente

Fonte: CEP - 8th European Electronic Monitoring Conference.

PERIODO	31 OTTOBRE 2008	31 OTTOBRE 2009	31 OTTOBRE 2010	31 OTTOBRE 2011
Austria	30	-	27	
Belgio	664	982	1137	
Danimarca	144	203	201	
Inghilterra e Galles	18.176	19.942	22.420	25.118
Estonia	75	50	59	94
Francia	3.430	3.984	5.099	8.076
Germania	-	-	6	94
Lussemburgo	25	28	33	28
Paesi Bassi	705	958	231	
Norvegia	136	72	88	123
Polonia	-	-	-	1.545
Portogallo	513	553	518	215
Scozia	801	814	743	703
Catalogna	100	90	77	
Svezia	1110	963	923	891
Berna	24	24	30	
Vaud (CH)	35			94
Georgia				150

A seconda di quanto previsto dalla giurisdizione dei vari Paesi, il controllo elettronico può essere impiegato, in particolare, con le seguenti finalità:

- 1) rendere più efficace la sorveglianza dei soggetti sottoposti alla misura cautelare degli arresti domiciliari.

In Italia su 62.536 detenuti, ben 22.253 sono in attesa di giudizio¹⁷; di questi 11.108 sono in attesa del giudizio di primo grado, 6.065 di appello, 4.080 di sentenza della Cassazione.

Un più diffuso impiego del controllo elettronico potrebbe favorire l'incremento del numero di detenuti in attesa di giudizio

¹⁷ Detenuti presenti - aggiornamento al 31 dicembre 2013, statistiche penitenziarie, sito del Ministero della Giustizia.

TABELLA N. 3 – Tipologia di programmi di controllo elettronico, durata e costo giornaliero.

Fonte: *Confederation European for Probation 8th CEP Electronic Monitoring Conference*

PAESE	TIPOLOGIA DI PROGRAMMA	DURATA GIORNALIERA	COSTO GIORNALIERO
Belgio			€ 38,65
Danimarca			€ 100
Inghilterra e Galles	- <i>Bail</i> ¹⁸ - Sentenza - Condizione di una sentenza - Liberazione anticipata - <i>Parole</i>	Da 2 a 12 ore	Adulti £ 12.10 Minori £ 18.01
Estonia	- <i>Bail</i> - Sentenza - Condizione di una sentenza - Liberazione anticipata	24 ore	€ 2.64
Finlandia	- Esecuzione di una pena detentiva - Liberazione anticipata - Custodia attenuata	Fino a 24 ore	€ 3-4
Francia	- <i>Bail</i> - Esecuzione di una pena detentiva - Liberazione anticipata - <i>Parole</i> - Violenza domestica	Non ci sono limiti orari	€ 15.50 per RF € 30 per GPS
Germania	- Esecuzione di una pena detentiva - Liberazione anticipata	Fino a 24 ore	€ 30
Lussemburgo	- Esecuzione di una pena detentiva - Liberazione anticipata		€ 4
Paesi Bassi		Da 8 a 12 ore	€ 13,98
Norvegia	- Esecuzione di una pena detentiva - Liberazione anticipata	Nessun limite Mediamente da 16 a 21 ore	€ 100
Polonia	- Esecuzione di una pena detentiva - Altro (divieto di partecipare ad eventi di massa...)	Da 12 a 24 ore	€ 4,3
Portogallo	- <i>Bail</i> - Esecuzione di una pena detentiva - <i>Parole</i> - Violenza domestica	Fino a 24 ore	€ 16.35 € 25.70 violenza domestica
Scozia	- Sentenza del Tribunale - Condizione di una sentenza - Liberazione anticipata - <i>Parole</i> - Supervisione minori	Da 13 a 24 ore	Costo 6 mesi monitoraggio elettronico è pari a £ 3500
Svezia	- Esecuzione di una pena detentiva - Liberazione anticipata - Custodia attenuata	Da 8 a 23 ore	€ 3.45
Vaud (CH)	- <i>Bail</i> - Esecuzione di una pena detentiva - Liberazione anticipata - <i>Parole</i>	Fino a 24 ore	47 Franchi Svizzeri
Svizzera (Basel)	- Esecuzione di una pena detentiva - Liberazione anticipata	Fino a 24 ore	€ 65

¹⁸ Si tratta di un provvedimento attraverso il quale si rimette in libertà l'indagato o l'imputato gravato dall'obbligo di presentarsi a intervalli regolari presso gli uffici di polizia o di comparire nel giorno e nel luogo fissato per l'udienza, talora, ma non sempre, dietro prestazione di adeguate garanzie, nelle forme di una **cauzione**, da parte dello stesso imputato o di un terzo garante.

La concessione del *Bail* può inoltre essere sottoposta ad alcune delle seguenti condizioni: obbligo di residenza, obbligo di comunicare eventuali cambiamenti di residenza, **divieto di allontanarsi dalla propria abitazione in determinate ore della giornata (curfew)** con eventuale applicazione di dispositivi per il controllo elettronico per monitorare l'osservanza delle prescrizioni, obbligo di presentarsi a intervalli regolari presso gli uffici di polizia, divieto di contattare o incontrare la vittima del reato o eventuali testimoni d'accusa, obbligo di consegna del passaporto.

ammessi agli arresti domiciliari, senza indebolire la tutela della sicurezza per la collettività.

Occorre, tuttavia, precisare che le sperimentazioni condotte in Europa¹⁹, in particolare nel Regno Unito, sconsigliano nei casi di detenzione presso il domicilio l'applicazione della sorveglianza elettronica per l'intero arco della giornata, senza predisporre in parallelo adeguati programmi di sostegno sociale e psicologico, oltre che prevedere la possibilità di uscite dall'abitazione, seppur brevi²⁰.

Non va dimenticato, infatti, che le condizioni delle abitazioni dei soggetti ammessi agli arresti domiciliari sono spesso simili, se non peggiori, di quelle delle celle degli istituti di pena ma, diversamente da questi ultimi, offrono minori occasioni di socialità e angusti spazi di movimento; di conseguenza, può capitare che l'ammissione agli arresti domiciliari, lungi dal rappresentare un miglioramento delle condizioni detentive, si trasformi, paradossalmente, in un ulteriore peggioramento, con conseguente innalzamento del rischio di trasgressione.

L'impiego del braccialetto elettronico negli arresti domiciliari non deve, cioè, comportare l'accentuazione della condizione di abbandono del detenuto, quasi che lo Stato si senta obbligato ad offrire molteplici occasioni di socialità all'interno degli istituti di pena ma svincolato da ogni impegno nel momento in cui il luogo di detenzione del soggetto diventi la sua abitazione.

L'intensità e la durata del controllo elettronico, quindi, devono sempre tenere in considerazione le caratteristiche e le condizioni della persona, l'entità e la natura della violazione, l'impatto che può avere sui familiari e sulle altre persone del suo ambiente di vita.

In tale ambito, meno problematica si configura l'applicazione del controllo elettronico nel corso della detenzione domiciliare; trattandosi, infatti, di esecuzione di pena, la norma già prevede che vi sia l'intervento dell'Ufficio di esecuzione penale esterna

¹⁹ PADGETT K. et al., *Under Surveillance: An empirical test of the effectiveness and consequences of electronic monitoring*. *Criminology and Public Policy*, 2006 ; GAINNEY R.R. and PAYNE B.K., *Understanding the experience of house arrest with electronic monitoring: An analysis of quantitative and qualitative data*, *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology*, 2000; LILLY, J.R., and BALL, R.A., *A brief history of house arrest and electronic monitoring*, *Northern Kentucky Law Review*, 1987.

²⁰ MAXFIELD M. G. and BAUMER T.L., *Home Detention with Electronic Monitoring: Comparing pre-trial and post-conviction programs*, *Crime and Delinquency*, 1990.

per la formulazione di un programma di trattamento individualizzato²¹.

Viene svolto dai servizi penitenziari un lavoro preliminare di conoscenza del contesto familiare, sociale e degli orientamenti di vita del reo che consente di articolare le attività lavorative, di studio e di tempo libero in maniera più rispondente agli obiettivi riabilitativi della misura alternativa.

La previsione di fasce orarie di uscita dall'abitazione, quale occasione di allentamento delle tensioni che inevitabilmente la convivenza in ambienti angusti suscita ed accentua, o di incontro con l'operatore dell'Ufficio di *probation*, dei servizi socio-sanitari territoriali e con il volontariato, si pone non come occasione estemporanea di "libera uscita" (peraltro da non sottovalutare) ma come parte di un progetto trattamentale globale indirizzato alla persona;

- 2) evitare che il condannato o l'imputato si avvicini alla vittima o alle potenziali vittime o entri all'interno di determinate zone o luoghi (per esempio nelle vicinanze di scuole o parchi pubblici). In alcuni Paesi europei, infatti, è previsto l'impiego del controllo elettronico su autori di reati di violenza intra-familiare, per assicurare che questi non si avvicinino eccessivamente all'abitazione, al luogo di lavoro o di vita della vittima.

Tale ipotesi è stata prevista anche nel nostro Paese, dalle recenti norme sul contrasto alla violenza di genere;

- 3) consentire la sospensione dell'esecuzione di una condanna detentiva;
- 4) accrescere l'efficacia della vigilanza sulla condotta di soggetti con livello di rischio di recidiva medio - alto, predisponendo in tal modo condizioni più favorevoli per ammetterne un numero più elevato a beneficiare di una misura o sanzione di comunità. In alcuni Paesi, infatti, si è fatto ricorso al controllo elettronico nei confronti di autori di reati di natura sessuale al fine di consentirne la sottoposizione a programmi di trattamento da parte dei servizi specialistici territoriali, salvaguardando idonee condizioni di sicurezza per la collettività²²;

²¹ Articolo 72, c. 2 lett. c, legge 354/75: Gli uffici di esecuzione penale esterna "*... propongono all'autorità giudiziaria il programma di trattamento da applicare ai condannati che chiedono di essere ammessi all'affidamento in prova e alla detenzione domiciliare*".

²² *International Association of Police Chiefs, Tracking Sex Offenders With Electronic Monitoring Technology: Implications and Practical Uses for Law Enforcement*, 2008; GIES, S. et al, *Monitoring High Risk Sex Offenders with GPS Technology: An evaluation of California's Supervision Program.*, Report for National Institute of Justice, Washington DC, 2012.

- 5) consentire l'assegnazione in condizioni di sicurezza ad istituti penitenziari di tipo aperto, quali le colonie agricole, di tipologie di detenuti con un livello medio di rischio di recidiva;
- 6) preparare, con la necessaria gradualità, il ritorno alla libertà del detenuto, consentendogli, di incontrare gli operatori dell'Ufficio di *probation* e dei servizi socio-sanitari, i propri familiari e le altre persone significative del suo ambiente;
- 7) favorire la concessione di permessi premio, anche a soggetti con un livello di rischio di recidiva medio-alto;
- 8) continuare a vigilare gli spostamenti di soggetti che hanno terminato di espiare pene per reati gravi, come nel caso dei *sex offenders*.

Dopo un lungo periodo di detenzione in carcere, infatti, il rilascio può presentare un elevato e concreto rischio di recidiva e in questi casi il controllo elettronico può risultare particolarmente utile, anche per rassicurare l'opinione pubblica sul fatto che la liberazione anticipata possa essere concessa senza particolari rischi per la collettività.

Secondo quanto stabilito dalle Raccomandazioni del Consiglio d'Europa R(2000)22²³ e R (2010)1²⁴, il controllo elettronico può concretamente rinforzare ed implementare le misure e sanzioni di comunità, contribuire alla riabilitazione ed alla vigilanza a distanza del reo, soprattutto aiutandolo a modificare le proprie abitudini e stili di vita e a sviluppare l'autocontrollo.

La maggior parte dei soggetti sottoposti a misure o sanzioni di comunità abbinate al controllo elettronico presentano generalmente un livello di rischio di recidiva medio o elevato, sono stati condannati per reati di lieve entità e limitato allarme sociale e, soprattutto, si trovano in buone condizioni psicologiche.

Per quanto riguarda, in particolare, l'impiego del monitoraggio elettronico nei confronti di soggetti tossicodipendenti²⁵ o alcooldipendenti²⁶, le esperienze condotte finora ne consigliano l'adozione da parte dell'autorità giudiziaria competente solo previa

²³ *Regole sul miglioramento dell'implementazione delle regole europee sulle sanzioni e misure applicate in area penale esterna*."

²⁴ *Regole del Consiglio d'Europa in materia di probation*."

²⁵ JOLIN A. and B. STIPAK., *Drug and treatment and electronically monitored home confinement: An evaluation of a community-based sentencing option, Crime and Delinquency*, 1992.

²⁶ JONES M. and D. ROSS. et al., *Electronic monitoring of the drunk driver: A seven-year study of the home confinement alternative, Crime and Delinquency*, 1993.

acquisizione di una specifica valutazione sull'idoneità del soggetto, formulata dall'ufficio di *probation* di concerto con il servizio specialistico per la cura delle dipendenze patologiche.

Tale accertamento specifico è considerato indispensabile, poiché la condizione del soggetto affetto da dipendenza patologica, non di rado portatore anche di patologie di natura psicologica, psichiatrica e sanitaria, associate a rilevanti problematiche sociali, spesso si accompagna ad uno stato di instabilità emotiva e comportamentale che può risultare incompatibile con l'impiego di tale tecnologia.

Naturalmente non si vuole sostenere che esistano specifiche categorie di soggetti adulti nei confronti delle quali, come nel caso dei minori, è sempre sconsigliabile ricorrere al controllo elettronico né, viceversa, che ve ne siano altre per le quali l'impiego è sempre applicabile.

Soltanto che ogni caso deve essere valutato dagli operatori del *probation office*, in particolare assistenti sociali e psicologi, affinché vengano segnalati all'autorità che deve adottare la decisione coloro per i quali sia consigliabile l'ammissione ad una sanzione o misura di comunità abbinata al controllo elettronico.

Peraltro l'attività di valutazione e selezione dei soggetti da sottoporre al controllo elettronico, compiuta dai professionisti degli uffici di *probation*, risulta tanto più efficace in quanto può precedere e accompagnarsi anche a quella richiesta per definire il programma di trattamento individualizzato da sviluppare nel corso della sanzione.

Infatti, nel caso di impiego nei confronti delle persone in esecuzione di pena, non va dimenticato che la previsione dell'accettazione da parte del reo è necessaria affinché vi sia un'adesione consapevole non solo a sottoporsi a tale strumento di controllo, ma anche a collaborare con senso di responsabilità e autocontrollo al programma di trattamento e riabilitazione che accompagna l'esecuzione della sanzione di comunità; così collocato, il monitoraggio elettronico diviene parte e supporto di quell'azione di sostegno, guida e controllo realizzata dagli uffici di *probation* nel corso dell'esecuzione della sanzione penale.

Tale tecnologia, infatti, può solo rafforzare l'azione di vigilanza sul condannato, ma lascia del tutto irrisolto il problema di assicurare la realizzazione di un percorso di reintegrazione sociale, non rinunciabile in corso di esecuzione di pena e che in ambiente non detentivo soltanto l'operatore di *probation* è in condizione di portare a compimento.

Il ruolo degli operatori degli uffici di *probation* e dei servizi socio-sanitari è quindi di fondamentale importanza non solamente nella fase degli accertamenti preliminari, ma anche dopo che è stato adottato il provvedimento che dispone l'applicazione del controllo elettronico, poiché il *probation officer* agisce in funzione di supporto, guida e controllo del condannato.

Per facilitare il buon esito di una misura o sanzione di comunità abbinata al controllo elettronico è, inoltre, di fondamentale importanza assicurare la stretta cooperazione tra il servizio di *probation* e le agenzie pubbliche e del privato sociale (il c.d. *multi agency approach*).

Senza tale collaborazione, infatti, risulta particolarmente difficile assicurare l'azione di supporto e guida che tanto incide nel contenimento del rischio di recidiva dei condannati; l'impiego del monitoraggio elettronico può, per tale ragione, facilitare la concessione di misure o sanzioni di comunità in condizioni di maggiore sicurezza per la collettività.

4. Lo studio sull'efficacia e la sperimentazione del controllo elettronico in Europa.

Un altro aspetto di rilievo della tematica trattata, riguarda lo studio valutativo sull'efficacia e sui risultati prodotti, all'interno del settore dell'esecuzione della pena, dall'impiego del controllo elettronico e satellitare²⁷.

La questione deve essere analizzata tenendo adeguatamente in considerazione le caratteristiche della tecnologia adottata e quelle del reo al quale viene applicata.

In linea generale tutte le ricerche condotte a livello internazionale, in particolare nel Regno Unito, in Francia e negli Stati Uniti, sulla valutazione dell'efficacia del controllo elettronico e satellitare hanno preso in esame ambedue gli aspetti.

Molte di esse seguono un approccio di tipo quantitativo, ma non mancano anche studi qualitativi²⁸, come nel caso di quelli condotti in Francia, Svezia e Germania.

²⁷ GAINEY R.R., PAYNE B.K. and O'TOOLE M., *The relationship between time in jail, time on electronic monitoring, and recidivism: An event history of a jail-based program*, Justice Quarterly, 2000.

²⁸ FARRINGTON D.P., *Methodological Quality Standards for Evaluation Research*, 2002.

La maggior parte delle ricerche hanno interessato la fattibilità, la realizzabilità ed i costi del monitoraggio elettronico²⁹.

Molta attenzione è stata inoltre riservata al grado di soddisfacimento dell'autorità giudiziaria.

Significative sono le considerazioni formulate sulla base dei risultati di alcune ricerche finalizzate a dimostrare una correlazione di efficacia tra l'impiego della sorveglianza elettronica e la riduzione del tasso di recidiva³⁰.

Alcuni di questi studi, in particolare quelli che hanno seguito un approccio qualitativo, parziale o globale, hanno approfondito lo studio dell'interazione tra condizioni di vita e caratteristiche del reo ed efficacia dei programmi di controllo elettronico³¹.

4.1 *La sperimentazione del controllo elettronico nel Regno Unito.*

A tale riguardo, si ritiene utile soffermarsi, in quanto significativa sul piano europeo, sull'esperienza legata alla sperimentazione e all'adozione del controllo elettronico in Inghilterra - Galles, Scozia e Irlanda del Nord³².

Il Regno Unito, infatti, è il Paese che ha più di tutti sviluppato il sistema di *probation*³³ attribuendo ad esso, tra gli altri, il compito di superare gli effetti dannosi della carcerazione sulla radicalizzazione delle scelte delinquenziali, fornendo nel contempo opportunità di percorsi esistenziali affrancati dal crimine.

²⁹ BALES W. et al., *A Quantitative and Qualitative Assessment of Electronic Monitoring*, Report Submitted to the Office of Justice Program National Institute of Justice U.S. Department of Justice. January, 2010.

³⁰ VOLLUM, Scott, *Electronic monitoring: a research review*, Corrections Compendium, 2002.

³¹ BONTA J., WALLACE-CAPRETTA S. and ROONEY J., *Can electronic monitoring make a difference? An Evaluation of Three Canadian Programs*, Crime Delinquency, 2000; FINN M.A. and MUIRHEAD-STEVES S., *The Effectiveness of Electronic Monitoring with Violent Male Parolees*, Justice Quarterly, 2002.; SUGGS D., MOORE L. and HOWARD P., *Electronic Monitoring of Offending behaviour: reconviction results from the second year of trails*, Home Office Research Finding, London: Home Office, 2001.

³² NELLIS M., *The Electronic Monitoring Of Offenders In England and Wales; Recent Developments and Future Prospects*, The British Journal Of Criminology, 1991.

³³ *Probation* è appunto un termine che comprende una molteplicità di sanzioni penali alternative alla detenzione, accomunate dal fatto di lasciare il soggetto in ambiente relativamente libero, cercando di responsabilizzarlo nella costruzione di un rapporto positivo con la comunità.

L'introduzione in questo paese del sistema di controllo elettronico è stato concepito a rinforzo dell'azione svolta dal *probation service* ed il suo impiego è strettamente coordinato con l'attività di tali servizi; "i successi maggiori si sono avuti quando i tribunali hanno disposto programmi in cui sono presenti il controllo con l'EM e l'ausilio delle misure di *probation*"³⁴.

I dispositivi in uso sono costituiti da braccialetti o, molto più spesso, da cavigliere e il loro impiego si inserisce in progetti realizzati con modalità differenti in Scozia, in Inghilterra - Galles e in Irlanda del Nord.

Non è utilizzato il *microchip* sottocutaneo, cui già si fa ricorso negli Stati Uniti, per i dubbi sulle implicazioni di ordine etico e di tutela della *privacy* non ancora risolti dal dibattito in corso tra gli studiosi del diritto.

Ci si soffermerà sul modello adottato in Scozia, dove il monitoraggio elettronico viene impiegato non quale alternativa secca alla detenzione, ma come strumento che supporta la gestione delle sanzioni di comunità, laddove emerga la necessità di controllare e responsabilizzare il reo durante lo svolgimento del programma di trattamento individualizzato definito dai *Criminal Justice Social Workers*³⁵; se adottata, la sottoposizione al controllo elettronico della persona comporta la restrizione del reo in un determinato luogo (generalmente l'abitazione di residenza) per un periodo non superiore a dodici mesi e per circa dodici ore al giorno³⁶.

Il sistema scozzese prevede che l'autorità giudiziaria possa disporre provvedimenti di sottoposizione a controllo elettronico nei confronti di condannati, senza collegarne l'applicazione ad una specifica misura alternativa o sanzione e lasciandogli un ampio margine di discrezionalità nel fare proprie le indicazioni e valutazioni formulate dagli assistenti sociali.

Questi ultimi, invero, sono investiti di un ruolo significativo sia durante la fase dell'indagine preliminare, specialmente ai fini della valutazione dei livelli di bisogno e di rischio del reo, sia nella fase di esecuzione, poiché accompagnano il soggetto nel percorso di reinserimento sociale e di risoluzione dei problemi che dovesse incontrare.

³⁴ TURRINI VITA R., *Il braccialetto elettronico, applicato a chi deve scontare pene non detentive, è una valida misura di controllo ma anche un importante strumento per regolare la vita del condannato*, Le due città, Roma.

³⁵ Figura che in Italia ha il suo equivalente nell'assistente sociale degli U.E.P.E.

³⁶ NELLIS M., *Electronic monitoring in Scotland 1998 - 2006*, Scottish Journal of Criminal Justice Studies Vol 12, 2006.

Alla formulazione di tali importanti valutazioni concorrono spesso anche gli operatori ed i professionisti dei servizi pubblici e privati presenti nella comunità e, primariamente, psicologi, assistenti sociali, educatori oltre che la polizia presente nel territorio.

La possibilità di prevedere l'applicazione del controllo elettronico (*electronic monitoring*) come condizione fondamentale per la concessione di una forma di *probation* da parte delle *courts*, introdotta nell'ordinamento scozzese dal 27 giugno 2003, ha consentito la fruizione di percorsi trattamentali al di fuori degli istituti penitenziari anche ai soggetti più difficili e con tassi elevati di recidiva.

In tali casi, i condannati mantengono un rapporto molto stretto e regolare con gli assistenti sociali, che provvedono a relazionare e ad aggiornare con regolarità l'autorità giudiziaria (*sheriffs*) circa l'andamento delle misure.

Proprio l'esperienza scozzese sembra confermare con decisione che l'efficacia del controllo elettronico abbinato ad una misura di *probation* è di gran lunga più elevata rispetto all'applicazione di quest'ultimo da solo.

Anche per queste ragioni, è raro il caso in cui le *courts* scozzesi fanno ricorso al controllo elettronico senza abbinarlo ad una misura o sanzione di comunità, soprattutto perché la supervisione (sostegno e controllo) dei condannati assicurata dagli assistenti sociali offra maggiori possibilità di riuscita.

Vale la pena di evidenziare come, nell'ambito del modello descritto, l'applicazione del controllo elettronico viene concepita come strumentale, non conflittuale con le esigenze trattamentali; non solo, ma è l'ufficio di *probation* piuttosto che gli operatori della *Reliance* (compagnia privata che gestisce il controllo elettronico), o della polizia, ad avere la titolarità della misura ed a segnalare all'autorità giudiziaria (*sheriffs*) le violazioni negli spostamenti messi in atto dal condannato.

Ovviamente le relazioni trasmesse dall'assistente sociale all'autorità giudiziaria acquistano una valenza informativa rilevante in quanto forniscono non solo la notizia della trasgressione compiuta dal reo, ma ne contestualizzano il significato, proponendo modifiche da apportare al programma di trattamento individualizzato; l'intervento dell'ufficio di *probation*, in definitiva, acquisisce una posizione centrale come fonte di informazione ma solo se riesce a fornire al giudice che deve decidere un progetto trattamentale alternativo completo e realizzabile.

In ciò si può rilevare un passaggio di forte valorizzazione del ruolo del *Probation Service* quale interlocutore credibile all'interno

del sistema giudiziario britannico, che gli esiti della sperimentazione e della gestione del controllo elettronico ha contribuito a rafforzare ulteriormente.

L'esperienza scozzese e del Regno Unito ha confermato un principio ormai acquisito tra gli esperti del settore: la sorveglianza elettronica nell'ambito dell'esecuzione penale, quando utilizzata come sostituto esclusivo della pena detentiva, non produce risultati incoraggianti, risulta di frequente inefficace, talvolta controproducente.

Al contrario, se associata, come strumento che rafforza la vigilanza e previene la trasgressione degli obblighi da parte del reo, ad una sanzione a contenuto trattamentale-riabilitativo, in particolare ad una misura di *probation*, concorre in modo significativo alla positiva esecuzione della sanzione.

Possiamo, in conclusione, riassumere le principali evidenze scientifiche prodotte dalle ricerche condotte negli ultimi 15 anni in molti dei Paesi che hanno realizzato programmi per la sorveglianza elettronica delle persone sottoposte a sanzione penale.

In particolare, l'introduzione del controllo elettronico:

a) può migliorare l'efficacia delle misure o sanzioni di comunità, riducendo i livelli di rischio e di recidiva;

b) può essere impiegato nei confronti di autori di particolari tipologie di reato (*sex offenders, stalkers*, violenza intra-familiare), solo se associato a specifici interventi di controllo, accompagnamento e sostegno svolti dagli operatori dei servizi di *probation* e delle altre agenzie specialistiche territoriali;

c) risulta meno invasivo e più rispettoso della *privacy* del reo rispetto al controllo domiciliare effettuato dalla polizia;

d) non incrementa l'aggressività del reo e non facilita il verificarsi di situazioni di violenza intra-familiare in caso di detenzione domiciliare;

e) amplia la fascia dei potenziali fruitori di misure e sanzioni diverse dalla detenzione e, rendendo più efficace l'attività di controllo, ne incentiva la concessione da parte dell'autorità giudiziaria;

f) può integrarsi positivamente con l'intervento del *probation office*, favorendo il regolare svolgimento del programma di trattamento;

g) deve essere applicato in associazione ad un'azione di sostegno sociale e psicologico.

L'analisi di quanto emerso dalla sperimentazione del controllo elettronico, specie nel Regno Unito, può certamente essere tenuta in considerazione anche da parte di quei Paesi che ancora non hanno adottato o sviluppato adeguatamente tale tecnologia.

5. Il controllo elettronico in Italia.

Rispetto alla maggior parte dei Paesi europei, dotatisi di un quadro normativo e di moduli operativi coerentemente applicati, la situazione in Italia si presenta più complessa.

Nel nostro Paese, la possibilità di utilizzare dispositivi elettronici o altri strumenti tecnici per controllare persone sottoposte agli arresti domiciliari è prevista dall'art. 275-*bis* del codice di procedura penale, introdotto dall'art. 16 del D.L. n. 341/2000, convertito dalla legge n. 4/2001.

Ai sensi di detto articolo, il giudice può disporre l'utilizzo del braccialetto elettronico, qualora lo ritenga necessario in relazione alla natura ed al grado delle esigenze cautelari da soddisfare e quando ne abbia accertato la disponibilità da parte della polizia giudiziaria e purché l'interessato abbia espressamente fornito il consenso a sottoporsi a tale forma di controllo.

L'art. 19 della legge prima citata ha, inoltre, stabilito che le caratteristiche dei dispositivi elettronici in argomento, nonché le modalità di installazione e di utilizzo, siano definite con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro della Giustizia.

Il Decreto interministeriale 2 febbraio 2001 ha provveduto in tal senso, stabilendo, tra l'altro, (art. 2) che siano le Questure ed i Comandi provinciali delle altre forze di polizia, a verificare, su richiesta dell'autorità giudiziaria, l'effettiva disponibilità dei dispositivi per il controllo elettronico, l'esistenza delle condizioni tecniche necessarie a garantirne il corretto funzionamento presso il domicilio indicato per l'esecuzione della misura, nonché i tempi tecnici occorrenti per l'attivazione.

L'impiego dei braccialetti è perciò rimesso alla valutazione del giudice, all'accertamento della loro disponibilità e funzionalità da parte delle autorità di polizia e al consenso della persona da custodire e controllare agli arresti domiciliari.

Per quanto riguarda la possibilità di effettivo utilizzo, dopo la stipula della convenzione con Telecom e la fase di prima organizzazione del servizio, che ha richiesto l'installazione presso le centrali operative di Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza dell'*hardware* e del *software* di gestione, il sistema è diventato concretamente operativo nel 2005 con la disponibilità di 2.000 braccialetti elettronici, di cui 200 con la speciale modalità di attivazione "*Outdoor GPS Tracking*".

Tuttavia, il concreto ricorso a tale sistema di controllo da parte della magistratura italiana è stato, di fatto, fortemente limitato.

Complessivamente, fino al 20 maggio 2013, risultano essere state adottate 56 ordinanze per l'applicazione del braccialetto elettronico ad altrettanti soggetti, per complessive 6.834 giornate; alla stessa data, risultavano attivi 25 dispositivi.

La quasi totalità delle ordinanze sono state adottate dai Tribunali di Roma (32) e Campobasso (14); le rimanenti da Milano, Trento, Locri, Napoli e Rimini³⁷.

Il ricorso tanto limitato al monitoraggio elettronico della permanenza nel domicilio che, come si è visto, è largamente e con successo impiegato in molti Paesi europei, pare inspiegabile e sembra iscriversi all'interno delle tante inspiegabili incongruenze oggi presenti nel nostro Paese.

Certamente alcune ragioni possono essere individuate in resistenze di carattere culturale all'innovazione tecnologica, rinforzate da un difetto di promozione e di informazione sull'efficacia dello strumento.

Ma tale spiegazione, da sola, non è sufficiente a spiegare il fenomeno che, a chi scrive, pare conseguenza di una complessiva incapacità culturale di tutta la filiera della pubblica amministrazione, interessata alla questione, di farsi parte promotrice attiva della messa a regime di tale innovazione tecnologica.

Da un lato, infatti, si denuncia giustamente l'eccessivo ricorso alla custodia cautelare in carcere, che spesso assume le caratteristiche di espiazione della pena prima della condanna, dall'altro lato si lascia inutilizzato uno strumento di dimostrata efficacia per la riduzione dei flussi di ingresso in carcere, per il quale, peraltro, lo Stato sopporta degli oneri non indifferenti.

Anche il problema del costo annuo pagato per il servizio, pari a 10 milioni di euro, che più ha attratto l'attenzione del pubblico perché ritenuto uno spreco esorbitante, acquisterebbe un significato opposto se i 2.000 dispositivi disponibili fossero tutti utilizzati, poiché il costo per ogni giornata sarebbe di 13,70 euro, cioè un decimo del costo giornaliero di un detenuto che ammonta a circa 130 euro.

Infatti 2.000 detenuti in meno da custodire in carcere costituiscono l'equivalente di quattro istituti di grandi dimensioni, i cui costi di gestione, in aggiunta a quelli di costruzione, ammontano a 260.000 euro *pro die*, 95 milioni annui; il risparmio, sulle poste di bilancio dello Stato, sarebbe pari a 85 milioni annui.

Peraltro occorre aggiungere che l'orientamento del legislatore, dopo l'approvazione delle prime norme sull'introduzione del

³⁷ Fonte: Telecom Italia - B.E.T.I. Braccialetto Elettronico Telecom Italia, Presentazione, luglio 2013.

braccialetto elettronico nel nostro sistema penale, si è mantenuto univocamente orientato ad incentivare il ricorso a tale tecnologia, in ambedue le macro-aree di impiego:

- in sostituzione della custodia cautelare in carcere, per consentire un più efficiente controllo degli arresti domiciliari effettuato dalle forze di polizia;
- nell'esecuzione delle misure alternative alla detenzione e delle sanzioni di comunità eseguite dall'Amministrazione penitenziaria, come rinforzo dell'attività di vigilanza.

Infatti, dapprima il D.L. 211/2011 (c.d. decreto Severino, convertito con legge n. 9/2012) ha ampliato la fascia dei potenziali fruitori della detenzione domiciliare, cui può essere applicato il braccialetto elettronico.

Successivamente il D.L. 93/2013 (contrasto della violenza di genere, convertito con legge n. 119/2013) ha introdotto la possibilità di sottoporre a sorveglianza elettronica i soggetti allontanati dal domicilio familiare per i dei reati previsti dall'art. 282-*bis* comma 6 del c.p.p.

Infine, il D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, spinge ulteriormente nella direzione di un impiego diffuso laddove da un lato prevede che negli arresti domiciliari sia prescritto il controllo con mezzi elettronici, salvo che il giudice lo ritenga non necessario (art. 1, comma 1, lett. a), dall'altro rafforza la previsione di applicazione ai condannati, introducendo nell'ordinamento penitenziario il nuovo articolo 58-*quinquies* sulle particolari forme di controllo nella detenzione domiciliare.

L'impiego di mezzi elettronici di controllo è altresì previsto nella delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie, approvata dalla Camera dei Deputati ed attualmente in discussione al Senato (DDL AS 925, art. 1, comma 1, lett. d).

Dal 1 gennaio 2014, a seguito della sentenza n. 4997/2012 del TAR del Lazio, la convenzione tra Ministero degli Interni e Telecom non è più in vigore e si è in attesa della stipula di un nuovo contratto per la fornitura del servizio.

In definitiva, dall'analisi condotta appare evidente quanto il fatto che il servizio per l'applicazione del braccialetto elettronico sia stato avviato ma di fatto finora mai utilizzato, costituisca un forte elemento di criticità compromettendo, agli occhi dell'opinione pubblica, la credibilità sull'efficacia dello strumento, che invece resta molto elevata.

Allo stesso tempo le potenzialità di impiego in Italia restano elevate, soprattutto se si considera l'importanza di predisporre azioni di sistema che assicurino un alleggerimento duraturo del sovraffollamento degli istituti penitenziari, senza che sia attenuato il livello di sicurezza delle comunità.

Sembra, infatti, che si sia preso atto che il processo di espansione dell'area del controllo penale, cui si assiste in questa fase storica, non può realizzarsi attraverso il ricorso *sine limite* all'incarcerazione, poiché tale sistema non regge sul piano dei costi, né produce, alla lunga, risultati sul piano della riduzione della recidiva; anzi, oltrepassata una certa soglia, determina un effetto boomerang di peggioramento dei livelli di sicurezza³⁸.

Per tale ragione appare necessario sperimentare modalità nuove di impiego dello strumento in ambito penitenziario.

6. Spunti per la sperimentazione del controllo elettronico nella detenzione domiciliare in Italia.

Come è noto, in Italia l'applicazione del braccialetto elettronico è prevista per il controllo di due diverse tipologie di soggetti:

a) persone sottoposte a custodia cautelare nella forma degli arresti domiciliari;

b) persone condannate in via definitiva ammesse alla detenzione domiciliare.

La sperimentazione dovrebbe essere indirizzata alle persone indicate al punto b, che siano, quindi, in esecuzione di pena ed ammesse alla misura alternativa della detenzione domiciliare.

La validità dell'ipotesi poggia sulle seguenti considerazioni preliminari:

- 1) il modello adottato nel nostro Paese, che configura un utilizzo della sorveglianza elettronica come modalità esclusiva di intervento sul reo in misura alternativa, contrasta con tutte le evidenze scientifiche degli studi condotti e con gli orientamenti organizzativi adottati in Europa.
- 2) Le conclusioni della VII (EVORA, Portogallo, Maggio 2011) e VIII (BALSTA, Svezia, novembre 2012) Conferenza europea sulla sorveglianza elettronica, tenute dalla *European Confederation of Probation* sconsigliano un uso quale semplice strumento di contenzione in sostituzione della condizione detentiva e ne raccomandano l'impiego in associazione con gli altri interventi trattamentali³⁹.

³⁸ PETRALLA E.V. et alii, *L'evoluzione del sistema dell'esecuzione penale esterna: nuovi approcci di gestione – nuove prospettive di studio*, in *Rassegna italiana di criminologia*, anno V, n. 3/2011.

³⁹ Rapporto finale redatto da Mike NELLIS et Delphine VANHAELEMEESCH - 8^a Conférence CEP sulla Sorveglianza elettronica, "Verso una regola d'oro nella pratica della sorveglianza elettronica", 8-10 novembre 2012, Bålsta (Svezia).

- 3) Allo stesso tempo il documento finale dell'ottava Conferenza ribadisce che "... la tecnologia non deve mai servire per sostituire i rapporti professionali da parte degli operatori del trattamento con i delinquenti" e che "gli operatori di *probation* e dei servizi sociali devono considerare senza pregiudizi le possibilità tecniche della S.E. per comprenderne meglio il potenziale e i rischi"⁴⁰.
- 4) La Raccomandazione in materia di *probation* (2010) 1, regola 57 prevede l'impiego della sorveglianza elettronica congiuntamente ad interventi di reinserimento e allontanamento dalla devianza.
- 5) La Raccomandazione in materia di sorveglianza elettronica che il Consiglio d'Europa si appresta ad approvare farà proprio l'orientamento descritto ai punti precedenti.

Vi è, tuttavia, un'altra ragione a sostegno dell'avvio di un nuovo percorso di sperimentazione nell'impiego della sorveglianza elettronica nell'ambito dell'esecuzione penale esterna.

È tesi condivisa tra gli esperti che l'aggiunta, in fase esecutiva, di tale strumento di verifica della permanenza presso il domicilio, per la sua valenza dissuasiva, concorre a ridurre il rischio di recidiva e di trasgressione degli obblighi, aumentando il livello di tutela della sicurezza delle comunità.

È evidente, quindi, che rendendo più efficace l'attività di controllo ed integrandola con gli altri interventi trattamentali, si può incrementare sensibilmente il numero dei beneficiari della detenzione domiciliare, poiché ne diventano potenziali fruitori anche soggetti prima esclusi in quanto portatori di un livello di rischio medio-alto.

Ma al tempo stesso appare importante provare a ricostituire l'unitarietà della gestione della misura alternativa in argomento, attribuendola ad un unico soggetto istituzionale.

La tesi che in ipotesi si vuole sperimentare punta a superare la scotomizzazione del processo operativo tra diverse agenzie, ognuna delle quali si occupa di un pezzo dell'esecuzione, riunificandone tutti gli aspetti della gestione (nel caso della detenzione domiciliare, la sorveglianza elettronica è gestita dall'organo territoriale di polizia, il programma di trattamento e reinserimento dall'Amministrazione penitenziaria).

Il soggetto istituzionale più idoneo ad unificarne la gestione è l'Amministrazione penitenziaria, per il tramite dell'Ufficio di esecuzione penale esterna, per le seguenti ragioni:

- ha come *mission* costitutiva l'esecuzione delle pene, di tipo sia carcerario che alternativo;

⁴⁰ *Ibid.*

- possiede tra i suoi quadri le professionalità richieste per assicurare tutte le funzioni necessarie a svolgere concretamente le diverse fasi del processo operativo;
- può, per tale ragione, gestire unitariamente il progetto trattamentale previsto per la misura alternativa, integrandovi le modalità di controllo elettronico e rendendole funzionali al progetto individualizzato di reinserimento.

Va, infine, evidenziato che l'ipotesi qui proposta non è tanto diretta ad escludere la concreta possibilità di intervento e/o di gestione tecnica della sorveglianza elettronica da parte dell'organo territoriale di polizia, quanto alla necessità di unificare in un unico soggetto il governo complessivo della misura alternativa e dei suoi obiettivi trattamentali, di cui il controllo elettronico deve essere parte non confliggente.

Si pensi alla necessità di armonizzare le fasce orarie dell'obbligo di permanenza nell'abitazione con le esigenze lavorative, di studio, familiari del detenuto domiciliare; oppure alle esigenze di cura o trattamento terapeutico per gli affetti da dipendenze patologiche o per gli autori di violenze intrafamiliari.

È esperienza comune in tutti i Paesi europei quanto tali esigenze siano soggette a variazioni continue e necessitino, pertanto, di un quadro prescrittivo chiaro ma anche flessibile in quanto basato su un procedimento semplificato e tempestivamente modificabile in relazione alle mutevoli esigenze di trattamento del reo.

Risiede in queste considerazioni la ragione che induce gli esperti a raccomandare alle autorità di individuare quale interlocutore principale del giudice che dispone l'applicazione del dispositivo il *Probation Office*, il cui omologo nel nostro paese è appunto l'Ufficio di esecuzione penale esterna.

QUADRO NORMATIVO.

Allo stato non vi sono ostacoli normativi all'uso della sorveglianza elettronica nella detenzione domiciliare, poiché la norma specifica (art. 58-*quinquies*⁴¹ o.p.) ne prevede l'impiego, ove tecnicamente disponibile, rinviando alle disposizioni dell'art. 275-*bis* del codice di procedura penale per le modalità specifiche di attuazione.

Considerata la formulazione della norma e la sua collocazione sistematica, si ritiene che tale forma di controllo sia gene-

⁴¹ Nuova previsione normativa introdotta con D.L. 23 dicembre 2013, n. 146.

ralmente applicabile a tutte le ipotesi di detenzione domiciliare contemplate dall'articolo citato.

Vanno, tuttavia, definite le modalità di raccordo tra l'attività di controllo, che nella detenzione domiciliare è assegnata agli organi territoriali di P. S. (art. 47-ter, comma 4 che rinvia all'art. 284 c.p.p.), e le altre attività trattamentali svolte dagli U.E.P.E. o, in alternativa, l'acquisizione diretta di tale competenza da parte dell'Amministrazione penitenziaria.

In tale ultimo caso sarebbe necessario un provvedimento normativo, che consenta anche all'Amministrazione penitenziaria di esercitare la funzione di controllo nella detenzione domiciliare attraverso le sue articolazioni territoriali.

OBIETTIVI DEL PROGRAMMA.

L'avvio della sperimentazione nell'ambito dell'esecuzione penale esterna comporterà, in primo luogo, la definizione di un prototipo del processo operativo di gestione integrata, in ambito penitenziario, del controllo elettronico con le altre attività trattamentali previste per la detenzione domiciliare; in secondo luogo, la verifica di praticabilità e, una volta apportati gli aggiustamenti necessari, l'applicazione del modello in tutto il territorio nazionale.

La messa a regime consentirà di realizzare i sottoelencati obiettivi:

- 1) *ridurre il problema del sovraffollamento degli istituti*, attraverso l'incremento del numero degli ammessi alla detenzione domiciliare, anche di coloro che presentano un rischio di recidiva di livello medio - alto (art 47-ter o.p.);
- 2) *incrementare, nell'opinione pubblica*, la consapevolezza che il sistema delle pene non detentive tutela anche la sicurezza delle comunità;
- 3) *implementare un sistema di controllo* degli ammessi alla misura della detenzione domiciliare meno intrusivo, e quindi socialmente meno stigmatizzante, rispetto all'ispezione domiciliare diretta compiuta dalle forze dell'ordine;
- 4) *ridurre il livello di rischio di recidiva* nei condannati ammessi alla misura della detenzione domiciliare.

AZIONI PREVISTE.

La fase sperimentale potrebbe essere avviata in tre Uffici locali di esecuzione penale esterna di dimensioni medio-grandi,

scelti in diverse aree territoriali sulla base della evidenza del fabbisogno, correlato alle esigenze del territorio, e della effettiva disponibilità di risorse umane e strumentali.

In concreto si dovrà rendere operativo in ciascuna sede l'impiego di un numero di braccialetti elettronici, da definire di concerto con la ditta fornitrice del servizio, che la magistratura di sorveglianza potrebbe impiegare per detenuti domiciliari, rendendo più efficace la verifica del rispetto della prescrizione di permanenza nel domicilio.

Postulato di base è che se si migliorano le modalità effettive dell'esecuzione si allarga il target dei potenziali fruitori della misura.

PROCESSO OPERATIVO.

Il processo operativo che dovrà essere definito nella sua articolazione di dettaglio, prevederà l'integrazione della sorveglianza elettronica nell'ambito dell'intervento svolto dagli U.E.P.E. nella detenzione domiciliare.

In linea di massima possono ipotizzarsi le seguenti fasi:

- 1) *Fase precedente all'ammissione.*
 - a) selezione dei condannati da ammettere alla detenzione domiciliare con controllo elettronico;
 - b) valutazione di idoneità ed articolazione della ipotesi contenente le modalità concrete di programma, integrato dal controllo elettronico, da presentare alla magistratura di sorveglianza;
- 2) *Fase dell'esecuzione della misura.*
 - a) avvio della misura e sottoposizione del reo alla sorveglianza elettronica, secondo le modalità stabilite dal magistrato di sorveglianza;
 - b) monitoraggio del rispetto dell'obbligo di permanenza nel domicilio mediante ricezione *on line* e verifica del rapporto giornaliero sui dati relativi agli spostamenti di tutti i soggetti sottoposti a controllo che verranno forniti all'U.E.P.E. dalla Telecom, gestore effettivo del servizio tecnico di monitoraggio elettronico;
 - c) rilevazione delle trasgressioni, verifica domiciliare, informazione del magistrato, valutazione dell'équipe dell'U.E.P.E. ed elaborazione di proposta al magistrato di rimodulazione del programma di trattamento;
 - c) cessazione della misura con liberazione dai vincoli e disinstallazione del braccialetto.

STRUTTURA OPERATIVA.

La sperimentazione si svolgerà negli U.E.P.E.

Le strutture operative dovranno essere adeguate in forma diversa a seconda che si opti per il semplice raccordo operativo tra U.E.P.E. e organismo gestore della sorveglianza elettronica oppure per la gestione completa del servizio da parte dell'Amministrazione penitenziaria.

Oltre che con l'adeguamento delle strutture operative, presso gli stessi uffici deve essere prevista la presenza di **équipe multi professionali** per:

a) valutare il livello di rischio e di bisogno del reo e selezionare coloro da proporre al tribunale di sorveglianza per l'ammissione alla detenzione domiciliare con controllo elettronico;

b) accertare le cause del mancato rispetto dell'obbligo di dimora e presentare al magistrato una proposta di adeguamento del programma.

Inoltre, gli Uffici sede di sperimentazione dovranno essere dotati delle autovetture per consentire gli interventi territoriali, di adeguata strumentazione informatica per il collegamento con la Telecom e la gestione delle informazioni ricevute e delle banche dati, di apparati di comunicazione.

Un'attenzione particolare dovrà essere riservata all'attività di promozione ed informazione, sia dei soggetti istituzionali coinvolti che del pubblico, al fine di:

- informare gli uffici coinvolti;
- orientare e curare la prima formazione degli operatori impegnati nel progetto;
- informare la magistratura di sorveglianza;
- predisporre gli strumenti informativi ed operativi da utilizzare in sede locale;
- monitorare l'efficacia della sperimentazione;
- diffondere i risultati a conclusione del progetto.

7. Conclusioni.

L'impiego della sorveglianza elettronica per la verifica della permanenza presso il domicilio assegnato rappresenta, ormai, una modalità diffusa di esecuzione della pena nella maggior parte dei Paesi europei.

In tutte le realtà che, per la durata dell'esperienza e per la quantità dei dispositivi utilizzati, ne hanno fatto un uso significa-

tivo, gli studi sono concordi nel ritenere necessario il coinvolgimento diretto e la stretta integrazione con i servizi penitenziari di *probation*, che realizzano nei confronti del reo gli interventi trattamentali di accompagnamento, senza i quali ne è considerato improprio l'impiego ed elevato il rischio di inefficacia ai fini della prevenzione della recidiva.

Il dibattito scientifico sul tema, che in Europa sta conducendo la Confederazione europea per la *probation* e che coinvolge studiosi, operatori del settore e agenzie fornitrici del servizio, dopo aver delineato le linee per l'efficace impiego nell'esecuzione della pena, si è indirizzato ad approfondire le conseguenze che l'uso di tale tecnologia può avere sulla sfera individuale e sulla tutela della dignità dell'uomo.

In particolare, nel corso dell'ottava Conferenza europea sulla sorveglianza elettronica, tenuta in Svezia nel novembre 2012, si è preso atto dell'ulteriore diffusione della sorveglianza elettronica e dei miglioramenti tecnologici apportati ed è stata sottolineata l'importanza di un impiego accompagnato da interventi di sostegno alla persona, oltre che di una regolamentazione della conservazione dei dati e delle informazioni fornite da tale strumento.

In tale quadro risalta con forza l'assenza dell'Italia dal novero dei Paesi che utilizzano appieno e propriamente tale strumento, nonostante le diverse norme adottate sulla materia e l'impegno economico assunto a carico dello Stato.

Si ritiene, ormai, non più rinviabile l'applicazione di tale tecnologia anche nel nostro Paese, in accordo alle linee di indirizzo adottate in Europa.

Bibliografia

- BALES W. et al., *A Quantitative and Qualitative Assessment of Electronic Monitoring*, Report Submitted to the Office of Justice Program National Institute of Justice U.S. Department of Justice. January, 2010.
- BECKER H., *Outsiders. Saggi di sociologia della devianza*, Edizioni del Gruppo Abele, Torino, 1987.
- CEP, *Electronic Monitoring in Europe*, www.cepprobation.org/.
- CIARPI M., *La globalizzazione e l'esecuzione penale. Confronto tra la situazione in Inghilterra, Galles e Italia*, in *Rassegna di Servizio Sociale*, n. 4, Roma, 2007.
- D'AGOSTINO F., *Il codice deviante: la costruzione simbolica della devianza*, A. Armando, Roma, 1984.

- FARRINGTON D.P., *Methodological Quality Standards for Evaluation Research*, 2002.
- GAINNEY R. R., PAYNE B. K. and O'TOOLE M., *The relationship between time in jail, time on electronic monitoring, and recidivism: An event history of a jail-based program*, *Justice Quarterly*, 2000.
- GARLAND D., *The culture of control*, Oxford, 2003.
- GOFFMAN E., *Stigma*, Giuffrè, Milano 1983.
- HAVERKAMP R., MAYER M. and LÉVY R., *Electronic monitoring in Europe*, *European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice*, 2004.
- JOYCE P., WAIN N., *A dictionary of criminal justice*", Routledge, 2010.
- LURIGIO ARTHUR J. (Eds.), *Smart sentencing: The emergence of intermediate sanctions*, Londres: Sage, 1992.
- LYON D., *Globalising surveillance: comparative and sociological perspectives*, *International Sociology*, 2004.
- MAYER MARCUS, HAVERKAMP RITA, LÉVY RENÉ, *Will electronic monitoring have a future in Europe?*, Edition Juscrime, 2003.
- MAXFIELD M. G. AND BAUMER T. L., *Home Detention with Electronic Monitoring: Comparing pre-trial and post-conviction programs*, *Crime and Delinquency*, 1990.
- NELLIS M., *The electronic monitoring of offenders in England and Wales*, *British Journal of Criminology*, 1991.
- NELLIS M., *Electronic monitoring in Scotland 1998-2006*, *Scottish Journal of Criminal Justice Studies* Vol. 12, 2006.
- PATTERSON G., *Social work practice in the criminal justice system*, Routledge, 2012.